

TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione civile, crisi d'impresa ed esecuzioni forzate**IL TRIBUNALE**

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott. Laura De Simone Presidente

dott. Bruno Conca Giudice

dott. Maria Magrì Giudice

nel procedimento ex art. 25- sexies CCII con richiesta di applicazione e conferma delle misure cautelari e protettive ex artt. 54 e 55 CCII introdotto

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La **SOCIETÀ**, con sede in omissis ha depositato in data 29.11.2023 un ricorso per omologazione di concordato semplificato ex art. 25- sexies CCII con richiesta di applicazione e conferma delle misure cautelari e protettive ex artt. 54 e 55 CCII.

Esponde la società di aver in precedenza introdotto un percorso di composizione negoziata che, nonostante gli sforzi profusi in buona fede e correttezza, non ha consentito di addivenire alle soluzioni idonee al superamento della crisi di cui all'art. 23, co. 1, CCII o la soluzione di cui all'art. 23, co. 2, lett. b), CCII, sia per mancato accordo in tal senso con i creditori, sia per le notorie difficoltà di interlocuzione con

In ragione del contenuto favorevole della relazione finale dell'Esperto redatta ai sensi dell'art. 17, co. 8, CCII, depositata in data 3 ottobre 2023, si è valutata praticabile una proposta di concordato semplificato con liquidazione di tutti gli assets e prospettazione di scenari di realizzo alternativi a seconda che la cessione dell'azienda possa avvenire con il primo esperimento di vendita o successivamente.

Riferisce la stessa ricorrente che nell'ipotesi (più verosimile) in cui si realizzi il *worst case*, il progetto di riparto proposto ai creditori prevede:

1. la soddisfazione integrale delle spese di giustizia;
2. la soddisfazione integrale per i creditori prededucibili;
3. la soddisfazione integrale dei crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. (dipendenti);
4. la soddisfazione integrale dei crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 2), c.c. (professionisti);
5. la soddisfazione nel limite del 10,34% dei creditori privilegiati di cui alla L. n. 662/1996, quindi con un'incapienza di € 1.232.936,51;
6. la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati di cui all'art. 2753 c.c. (INPS) quale creditore privilegiato sussidiario;
7. la soddisfazione nel limite del 5,33% dei creditori privilegiati di cui agli artt. 2752, co. 1 e co. 2, c.c. (Erario), quali creditori privilegiati sussidiari, quindi con un'incapienza di euro 851.1778,25;
8. nessuna soddisfazione per i restanti creditori.

Nell'ipotesi, invece, in cui si realizzi lo scenario base, il progetto di riparto proposto prevede:

1. la soddisfazione integrale delle spese di giustizia;
2. la soddisfazione integrale per i creditori prededucibili;
3. la soddisfazione integrale dei crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 1), c.c. (dipendenti);
4. la soddisfazione integrale dei crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 2) c.c., (professionisti);
5. la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati di cui all'art. 2753 c.c. (INPS);
6. la soddisfazione nel limite del 26,69% dei creditori privilegiati di cui agli artt. 2752, co. 1, c.c. (Erario), quali anche creditori privilegiati sussidiari con collocazione preferenziale sul ricavato dalla vendita degli immobili;
7. la soddisfazione nel limite del 8,79% dei creditori privilegiati di cui all'art. 2752, co. 3, c.c., quali creditori privilegiati sussidiari con collocazione preferenziale sul ricavato dalla vendita degli immobili;
8. nessuna soddisfazione per i restanti creditori.

In ordine all'assenza per taluni creditori di una soddisfazione monetaria minima, rileva la società che il beneficio che il creditore trae dalla procedura, in alternativa alla liquidazione giudiziale, non deve necessariamente tradursi nel percepimento di una percentuale, sia pur minima del proprio credito, potendo l'utilità essere costituita anche esclusivamente dai vantaggi fiscali connessi alla dimostrata insoddisfazione del credito.

Tanto premesso, osserva il Collegio che l'art.25-sexies CCII riserva al Tribunale in primis un vaglio di ritualità della domanda, per cui occorre in questa sede riscontrare la sussistenza dei requisiti minimi di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

legge per l'accesso alla procedura, quali quantomeno la competenza, la tempestività della domanda e la sussistenza dei presupposti descritti dalla norma, tra i quali si colloca la legittimità anche sostanziale della proposta, necessariamente rispondente ad uno schema base imprescindibile, che è dato – oltre che dal rispetto dell'ordine delle prelazioni, dalla suddivisione eventuale in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, dalla coerenza e completezza della relazione dell'esperto – anche dall'attribuzione a ciascuno dei creditori della garanzia di un'utilità di cui nell'alternativa liquidatoria generale non beneficerebbe.

Innanzitutto, può affermarsi che il Tribunale di Bergamo è competente alla trattazione del procedimento, avendo la società debitrice sede a, nel circondario del Tribunale di Bergamo.

Va altresì riscontrato che la domanda proposta è tempestiva, essendo stata la relazione finale dell'esperto depositata il 3 ottobre 2023 e dunque la domanda proposta entro il termine di sessanta giorni.

Quanto alla sussistenza dei requisiti della fattispecie astratta, osserva il Collegio che difetta nella specie quanto meno una condizione essenziale perché la proposta possa essere valutata rituale. Il comma 5 dell'art.25-sexies CCII impone che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore. La proposta depositata, tanto nell'ipotesi di *worst case* che di *best case*, non prevede alcun soddisfo per i creditori chirografari e privilegiati successivi a quelli titolari di crediti ex art. 2752, co. 3 c.c. Afferma la ricorrente che l'utilità per tutti questi creditori insoddisfatti potrà consistere nei vantaggi fiscali connessi all'incapienza del patrimonio del debitore in procedura, vale a dire nella possibilità di recuperare l'Iva sui crediti.

Osserva il Collegio che se è vero che il comma 5 dell'art.25-sexies non richiama l'«utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile», di cui all'art. 84, co. 3, CCII, per cui non è indispensabile che l'utilità sia economicamente computabile, non di meno deve trattarsi di un'utilità apportata dall'imprenditore alla procedura, un *quid pluris* di qualsiasi natura connesso alla soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale che intende proporre.

Questa interpretazione è supportata dalla congiunzione, nella disposizione normativa, che lega tra loro i requisiti della proposta ai creditori, per cui è previsto sia che la medesima non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale sia che assicuri agli stessi una qualche utilità.

I benefici fiscali connessi alla dimostrata insoddisfazione del credito sussistono, sempre, anche nell'alternativa liquidatoria, sin dall'apertura della procedura, senza necessità di attenderne l'epilogo (art.26 DPR 633/1972 come modificato dall'art.18 comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106), e per questo può riconoscersi che la proposta della non arreca pregiudizio ai creditori.

Va tuttavia escluso che detti benefici, di per sé soli considerati, si concretino in un vantaggio che il concordato semplificato prevede e la liquidazione esclude.

In altri termini, l'adombrato vantaggio fiscale, di cui trasversalmente godrebbero i creditori monetariamente insoddisfatti, non costituisce una "posta attiva" propria ed esclusiva del concordato, palesandosi evidente che essa emergerebbe anche nell'alternativo scenario liquidatorio giudiziale.

La considerazione che precede non consente di superare il vaglio di ritualità della proposta e comporta il rigetto della domanda formulata

Le istanze cautelari e protettive devono intendersi assorbite.

P.Q.M.

Rigetta la domanda proposta ex art.25-sexies CCII da SOCIETA'

Bergamo, 6 dicembre 2023

Il Presidente
Dott. Laura De Simone